

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1092

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TURRONI, BOCO, CARELLA,
RIPAMONTI, DONATI, MARTONE, ZANCAN, DE PETRIS
e CORTIANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2003

Norme per la gestione in sicurezza degli esiti del nucleare

ONOREVOLI SENATORI. - Alcune regioni si trovano ad ospitare, per ragioni storiche ed economiche diverse, una considerevole quantità di sostanze radioattive, collocate presso depositi non specificamente progettati per tale fine. In alcuni casi l'esercizio di centrali elettronucleari ha prodotto rifiuti radioattivi ed elementi di combustione irraggiati che in parte si trovano presso il sito nucleare di origine ed in parte sono stati trasferiti presso centri di ritrattamento stranieri o altri centri nucleari italiani. Il trasferimento di migliaia di elementi irraggiati da una regione all'altra è un fenomeno che si è verificato in modo massiccio negli ultimi decenni, con gravi rischi di contaminazione ambientale ed allarme giustificato delle comunità locali.

Dall'estero, per converso, sono giunti in Italia (segnaliamo in particolare il caso del Piemonte) elementi di combustibile irraggiati per essere disciolti o ritrattati, con il risultato che i rifiuti ad alta radioattività derivati da tale processo sono tuttora giacenti in forma liquida insieme ai materiali fissili recuperati, soprattutto uranio e plutonio. Infine, non pochi rifiuti radioattivi derivanti da attività biomediche sono depositati in vari siti inidonei sparsi nel nostro Paese.

Gli eventi alluvionali del 1993, 1994 e quelli più recenti dell'ottobre 2000 hanno dimostrato drammaticamente la pericolosità di detenere rifiuti radioattivi in luoghi inadatti, collocati a volte in aree di esondazione esposte al rischio idrogeologico.

Il professor Carlo Rubbia ha ricordato come nell'ultima alluvione si sia rischiate una contaminazione da radioattività nucleare a Saluggia, in provincia di Vicenza.

Situazioni critiche si registrano in Emilia Romagna (centrale elettronucleare di Caorso, presso Piacenza), Basilicata (Policoro ospita elementi di combustibile irraggiati prove-

nienti dall'estero e rifiuti derivanti da attività nucleari svolte in passato *in loco*), Lazio (a Latina e alle porte di Roma, a Santa Maria di Galeria), Campania (a Sessa Aurunca si trovano ancora rifiuti radioattivi), Veneto e Piemonte (Trino vercellese, Boscomarengo). La proporzione del rischio richiede dunque interventi ponderati ma urgenti, tesi a minimizzare il pericolo ed inseriti in una strategia globale, che superi le attuali impostazioni puramente emergenziali. Ricordiamo anche che l'*International Atomic Energy Agency* (IAEA), un organismo internazionale, ha sottolineato la possibilità che attacchi terroristici abbiano ad oggetto impianti nucleari.

Il presente disegno di legge, che si compone di sette articoli, mira a definire una strategia per il rapido smantellamento degli impianti nucleari esistenti, riprendendo le linee guida per la gestione degli esiti del nucleare esposte in un documento del Ministero dell'industria del dicembre 1999, rimasto inattuato.

La procedura ipotizzata prevede la massima partecipazione degli enti locali, delle associazioni e dei cittadini nell'opera di smantellamento e l'individuazione di un sito appositamente ideato per la custodia e la gestione sicura degli esiti del nucleare, ponendo fine ai trasporti interregionali e internazionali di scorie e rifiuti radioattivi.

Appare urgente che il Parlamento dibatta approfonditamente, partendo da questi spunti (massima tutela ambientale e sanitaria, informazione pubblica e partecipazione di tutte le istituzioni, accelerazione dello smantellamento delle centrali e gestione in sicurezza delle scorie), problematiche delicate che possono riproporsi drammaticamente all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di gestione in sicurezza delle installazioni nucleari e dei relativi materiali radioattivi sulla base delle seguenti finalità:

a) assicurare, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, la tutela della salute e della popolazione dagli effetti derivanti dalla esposizione continuativa o incidentale alle radiazioni ionizzanti derivanti da materiali radioattivi presenti presso le centrali elettro-nucleari, gli impianti e i depositi nucleari;

b) assicurare la tutela dell'ambiente dal rischio di contaminazione radioattiva derivante dalle installazioni nucleari tuttora presenti sul territorio italiano.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto:

a) i materiali radioattivi, i rifiuti radioattivi e gli elementi di combustione irraggiati attualmente custoditi presso le centrali elettronucleari dismesse, gli impianti nucleari ed i depositi nucleari e la loro sistemazione nelle condizioni di massima sicurezza.

b) le strutture delle centrali elettronucleari dismesse, degli impianti nucleari e dei depositi nucleari, la loro gestione ed il loro smantellamento nel più breve tempo possibile e nelle migliori condizioni di sicurezza.

2. Restano ferme le norme e le competenze stabilite dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e della popolazione.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai soli fini della presente legge, si assumono le seguenti definizioni:

a) centrali elettronucleari: impianti dotati di reattori nucleari per la produzione industriale di energia elettrica;

b) impianti nucleari: ogni impianto nel quale vengano effettuate operazioni su sostanze radioattive per scopo industriale, commerciale o di ricerca;

c) depositi nucleari: locali nei quali sono depositati in modo temporaneo o permanente sostanze radioattive non strettamente pertinenti alle attività di carattere nucleare;

d) smantellamento accelerato: l'insieme delle azioni pianificate volte a disattivare una centrale, un impianto o un deposito nucleare, nel più breve tempo possibile fino a rendere possibile la rimozione dal relativo sito di tutti i vincoli di natura radiologica;

e) ritrattamento: insieme di operazioni che si svolgono in un impianto nucleare sugli elementi di combustibile irraggiati al fine di separare i materiali radioattivi che li costituiscono;

f) elementi di combustibile irraggiati: i materiali radioattivi solidi che hanno costituito il combustibile durante il funzionamento di una centrale elettronucleare o di un reattore nucleare;

g) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi di cui non è previsto il riutilizzo;

h) installazioni nucleari: centrali nucleari, impianti nucleari e depositi nucleari.

Art. 4.

(Sito nazionale)

1. Per i rifiuti radioattivi definiti di seconda categoria ai sensi della normativa vigente, è individuato un sito unico nazionale, di seguito denominato «sito nazionale», in cui deve essere predisposto un deposito definitivo di tipo superficiale.

2. Il sito nazionale è destinato ad ospitare una struttura ingegneristica adeguata per l'immagazzinamento temporaneo di tutti gli elementi di combustibile nucleare irraggiati e dei rifiuti radioattivi definiti di terza categoria, ai sensi della normativa vigente.

3. Presso il sito nazionale sono ospitate le strutture scientifiche ed i laboratori nucleari necessari alle finalità di cui alla presente legge.

4. L'individuazione del sito nazionale avviene sulla base di criteri scientifici di sicurezza e nell'ambito di un processo partecipativo con le regioni, gli enti locali, le associazioni ambientaliste e la comunità scientifica, che preveda anche la massima informazione per i cittadini.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle proposte del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione del sito nazionale nonché la composizione e le regole di funzionamento di una apposita Commissione incaricata di effettuare la scelta del sito medesimo entro i successivi centottanta giorni sulla base di criteri scientifici e di sicurezza ambientale e della salute pubblica.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, la Commissione di cui al medesimo

comma presenta alle Camere una relazione motivata sulla scelta del sito nazionale, ai fini dell'espressione di un parere obbligatorio e vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione.

7. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, provvede ad emanare, entro i sessanta giorni successivi all'espressione del parere di cui al comma 6, i decreti attuativi della relazione di cui al medesimo comma, definendo l'organismo responsabile della gestione del deposito di cui al comma 1.

Art. 5.

(Smantellamento degli impianti nucleari)

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 4, comma 7, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta con proprio decreto le disposizioni per lo smantellamento accelerato di tutti gli impianti nucleari, i depositi nucleari, le centrali elettronucleari esistenti, e per il trasferimento in massima sicurezza presso il deposito di cui all'articolo 4, comma 1, dei relativi materiali radioattivi.

2. Gli elementi di combustibile nucleare irraggiati custoditi presso i siti nucleari esistenti non possono essere sottoposti al processo di ritrattamento, ma devono essere immediatamente avviati al deposito nazionale in condizioni di massima sicurezza, ed in particolare attraverso gli opportuni contenitori a secco utilizzabili per il trasporto e la custodia.

Art. 6.

(Movimentazione di materiali radioattivi)

1. Fino alla attivazione del deposito di cui all'articolo 4, comma 1, è vietata la movimentazione di materiale radioattivo tra i siti nucleari esistenti sul territorio nazionale.

2. Qualora, nelle more dell'attivazione del deposito, si verifichi una situazione di emergenza in un sito contenente materiale radioattivo nucleare tale da rendere necessario l'immediato allontanamento del materiale suddetto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, ne dispone con proprio decreto lo spostamento immediato, in condizioni di massima sicurezza per l'ambiente e la salute pubblica, presso il sito che ha originato il materiale o altro sito nucleare ove possa essere custodito senza rischi.

3. È vietato il trasferimento all'estero di elementi di combustibile irraggiato al fine di sottoporli a processo di ritrattamento.

4. Dalla data di attivazione del deposito di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere trasferiti in tale sito anche i rifiuti radioattivi di cui sia comprovata la provenienza dal territorio italiano attualmente depositati presso impianti nucleari all'estero.

Art. 7.

(Partecipazione)

1. Al fine di assicurare la massima partecipazione pubblica ai processi decisionali di cui alla presente legge, la trasparenza degli stessi e la completa informazione ai cittadini, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto all'istituzione di un Osservatorio nazionale per lo smantellamento del nucleare al quale partecipino i rappresentanti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), della SOGIN,

dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), comuni, province e regioni interessate, le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

2. Le regioni possono istituire a livello locale Osservatori regionali aventi analoga composizione.

3. L'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali restano in funzione fino al completo smantellamento delle installazioni nucleari.